

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°	23	del Reg.	OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento di contabilità.
Data 14.07.2010			

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **Quattordici** del mese di **Luglio** alle ore **17,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1) SERRELI SANDRO	X		12)MALLUS FEDERICO	X	
2) TREMULO PAOLO		X	13)USAI ALICE	X	
3) CHESSA GIOVANNI PASQUALE	X		14)DEIANA EMANUELE	X	
4) SPINA MAURO	X		15)ORRU' ANDREA	X	
5) ZUNNUI NICOLA		X	16)LEBIU MASSIMO		X
6) LEONI MASSIMO	X		17)ZEDDA CELESTE	X	
7) ATZORI LUCIA		X	18)PODDA SALVATORE		X
8) SATTA EMANUELE		X	19)ORRU' ALESSANDRO	X	
9) SERRA MASSIMO	X		20)COCCO GIOVANNI	X	
10)MALLOCCI MASSIMILIANO	X		21)LOI LORENA	X	
11)PERRA MARCO	X				
				Presenti	n° 15
				Assenti	n° 6

OLTRE AGLI ASSESSORI:	P	A		P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ALEDDA MATTEO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- FALQUI GIOVANNI	X				

Presiede il Sig. **Serra Massimo** nella qualità di **Presidente del Consiglio** con l'assistenza del **Segretario Generale** f.f. Dr.ssa **Escana Anna Rita**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.LGS. 267/2000.

Nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.:

- Spina Mauro - Orrù Alessandro - Zedda Celeste.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 50 del 21/06/1996 veniva adottato il regolamento di contabilità, il quale veniva successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 87 del 30/12/97 e n. 43 del 19/12/2007;

VISTO l'art. 207 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le modalità di rilascio da parte degli enti locali di garanzia fideiussoria ed in particolare il comma 1 che prevede tra l'altro che gli stessi possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti e da consorzi cui partecipano;

CONSIDERATO che la formulazione del suddetto art. 207 fa riferimento a forme di gestione di servizi pubblici superate dalla nuova disposizione degli art. 113 e segg. del D.L.vo n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il Comune di Sinnai ha costituito in questi anni diversi soggetti giuridici misti con la sola partecipazione pubblica dell'Ente (ACQUAVITANA S.p.A., ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO DI SINNAI) o con la partecipazione di altri enti (CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l., POLISOLIDALE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE) per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica e privi di rilevanza economica;

RAVVISATA la necessità di introdurre nel regolamento di contabilità una disciplina differente dell'art.207 del D.L.vo n. 267/2000, prevedendo la possibilità per il Comune di rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti oltre che da parte di aziende da esso dipendenti e da consorzi cui partecipa, anche da parte di soggetti giuridici partecipati dall'Ente;

RILEVATO che l'art 207 del D.L.vo n. 267/2000 rientra tra quelli derogabili ai sensi dell'art. 152, c. 4 del medesimo D.L.vo, ossia non si applica qualora il regolamento di contabilità rechi una differente disciplina;

VISTO il D.L.vo n. 267/00;

P R O P O N E

- di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento di contabilità:

di introdurre ex novo la seguente disposizione:

Capo VIII Garanzie per mutui e prestiti

Articolo 55-bis Fideiussione

- 1- Il comune può rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da esso dipendenti, da consorzi cui partecipa, nonché da soggetti giuridici partecipati dallo stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
- 1 bis - A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.
- 2- La garanzia fideiussoria, ove non ricorrano le condizioni di cui alle fattispecie del comma 1 del presente articolo, può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del D.L.vo n. 267/2000 per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi il comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
- 3- La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
 - a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
 - b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
- 4- Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
- di riapprovare il nuovo testo del Regolamento comunale di contabilità che si allega sotto la lettera A) per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Serra Massimo introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola all'Ass. Falqui Giovanni;

SENTITA la relazione dell'Ass. **Falqui Giovanni** che illustra i contenuti della surriportata proposta di deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri che si riportano in separato verbale di seduta;

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità tecnica** e in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTI n. 11 a favore, n. 4 contrari (*Orrù Alessandro, Orrù Andrea, Cocco Giovanni e Zedda Celeste*) e **n. 0 astenuti, su n. 15 Consiglieri presenti**, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento di contabilità:
di introdurre ex novo la seguente disposizione:

Capo VIII Garanzie per mutui e prestiti

Articolo 55-bis Fideiussione

- 1- Il comune può rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da esso dipendenti, da consorzi cui partecipa, nonché da soggetti giuridici partecipati dallo stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
- 1 bis - A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.

- 2- La garanzia fideiussoria, ove non ricorrano le condizioni di cui alle fattispecie del comma 1 del presente articolo, può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del D.L.vo n. 267/2000 per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi il comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
- 3- La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
 - b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
 - c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
- 4- Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
- di riapprovare il nuovo testo del Regolamento comunale di contabilità che si allega sotto la lettera A) per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONSEGUENTEMENTE il C.C., stante l'urgenza, **con voti n. 11 a favore, n. 4 contrari** (*Orrù Alessandro, Orrù Andrea, Cocco Giovanni e Zedda Celeste*) e **n. 0 astenuti, su n. 15 Consiglieri presenti**, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRA	IL SEGRETARIO GENERALE f.f. F.to Dr.ssa ESCANA
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 19.07.2010 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. F.to Dr.ssa ESCANA	
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.	
Sinnai, li 19.07.2010	Il Funzionario Incaricato Cardia